



Città di Lucca

Amministrazione comunale

08 - Settore Sviluppo Economico e Edilizia Privata - Dirigente

Ordinanza n. 1654 del 12/09/2022

Oggetto: LIMITAZIONI ALLE MODALITÀ' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI RIGIDI NONCHE' L'INTRODUZIONE E DETENZIONE DI MATERIALI CONTUNDENTI E/O PERICOLOSI IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DEL VOLTO SANTO E DELLA "LUMINARA"

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nel Centro Storico di Lucca, la sera del 13 settembre 2022, nell'ambito delle tradizionali celebrazioni delle festività di Santa Croce, avranno luogo la processione del Volto Santo e la "Luminara";
- al riguardo è pervenuta richiesta da parte della Questura di Lucca, con nota prot. 147161 del 08/09/2022, volta a disporre il divieto di vendita e somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 13 settembre 2022, di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente ai pasti, agli esercizi commerciali ubicati nell'area del Centro Storico ed eventuali venditori ambulanti autorizzati, ad esclusione dei punti vendita della grande distribuzione per i quali è vietata, nella medesima fascia oraria sopra detta, la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo, nonchè il divieto, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 13 settembre 2022, di portare al seguito recipienti e contenitori rigidi in vetro e/o metallo nell'area del Centro Storico e di introdurre, nei luoghi interessati dalla manifestazione, materiali contundenti e/o pericolosi (es. spray al peperoncino);

dato atto che:

- la normativa nazionale già prevede espressamente divieti e limiti rigorosi al riguardo: la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori, è sempre vietata;



- i limiti della somministrazione ed alla vendita di bevande alcoliche (che deve essere interrotta dalle 03.00 alle 06.00, ai sensi dell'art. 6 c.2. del D.L. 117/2007) comunque deve intendersi vietata, dalle 24.00 alle 07.00, su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi (ai sensi dell'art.14 *bis* c.2 della L. 125/2001);
- sussistono inoltre limiti ancora più stringenti per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 7.00 per i soggetti non muniti della licenza prevista dall'art. 86, primo comma, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (ad. es. a mezzo di distributori automatici);
- permane l'efficacia dell'Ordinanza Sindacale n. 1051 del 27/06/2019;

considerato che:

- le misure richieste dalla Questura rivestono importanza non solo in materia di ordine pubblico, ma anche al fine di prevenire e contenere la dispersione nell'ambiente di un numero elevato di bottiglie di vetro o di altri simili contenitori, che oltre a costituire violazione alle ordinarie norme comportamentali del corretto "*vivere civile*", potrebbero rappresentare anche un oggettivo pericolo per la pubblica incolumità con sicuro pregiudizio del decoro e della viabilità urbana;

dato atto che il potere dell'ordinanza, nella materia specifica, trova legittimazione ai sensi dell'art. 50 comma del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018 e dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana;

ritenuto per quanto sopra di disporre :

- ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018 e dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana il divieto di vendita e somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 13 settembre 2022, di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente ai pasti, agli esercizi commerciali ubicati nell'area del Centro Storico ed eventuali venditori ambulanti autorizzati, ad esclusione dei punti vendita della grande distribuzione per i quali è vietata, nella medesima fascia oraria sopra detta, la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo, nonché il divieto, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 13 settembre 2022, di portare al seguito recipienti e contenitori rigidi in vetro e/o



metallo nell'area del Centro Storico e di introdurre, nei luoghi interessati dalla manifestazione, materiali contundenti e/o pericolosi (es. spray al peperoncino);

visti:

- l'art. 50 il D.lgs 267/2000;
- l'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018;
- l'art. 42, comma 3, del vigente regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- la circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza, N. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni e la nota della Questura prot. n. 147161 del 08/09/2022;

ORDINA

ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018 e dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana

- **il divieto di vendita e somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 13 settembre 2022, di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente ai pasti, agli esercizi commerciali ubicati nell'area del Centro Storico ed eventuali venditori ambulanti autorizzati, ad esclusione dei punti vendita della grande distribuzione per i quali è vietata, nelle medesima fascia oraria sopra detta, la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo;**
- **il divieto, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 13 settembre 2022, di portare al seguito recipienti e contenitori rigidi in vetro e/o metallo nell'area del Centro Storico e di introdurre, nei luoghi interessati dalla manifestazione, materiali contundenti e/o pericolosi (es. spray al peperoncino);**

dispone

- che ai sensi dell'art. 8 comma 3 L. 241/1990 sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento in ragione delle quali si omette la



comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto anche dell'ampio numero dei possibili destinatari; in ogni caso al fine di garantire la massima pubblicizzazione del provvedimento, lo stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio e inserito nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", trasmesso agli organi di informazione locale, trasmessa alle Associazioni di Categoria;

- gli esercenti interessati dovranno informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di appositi avvisi o cartello informativi apposti all'ingresso degli esercizi commerciali e/o rivendite;
- la presente ordinanza viene trasmessa alla Questura, al Comando della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere e verificare l'osservanza del presente provvedimento;

avverte

- che l'accertato e mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei destinatari e/o del personale addetto all'esercizio commerciale, oltre alle possibili ed eventuali conseguenze penali, è sanzionato ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Polizia Urbana nonché la sospensione dell'attività in caso di reiterate violazioni;
- resta comunque valida ed efficace l'ordinanza n. 1051 del 27/06/2019 sia per quanto concerne il contenuto della stessa che in relazione ai giorni e agli orari ivi indicati;
- che nel caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

IL DIRIGENTE
MICHELE NUCCI / ArubaPEC S.p.A.